



**DIPARTIMENTO POLITICHE
DI SVILUPPO, LAVORO,
FORMAZIONE E RICERCA**



REGIONE BASILICATA

**III ACCORDO QUADRO INTEGRATIVO REGIONALE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
DEROGA – Anno 2016**

Il giorno 21 novembre 2016, giusta convocazione del 17/11/2016, presso il Dipartimento alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, si è tenuto il Tavolo di Coordinamento in materia di Ammortizzatori Sociali in Deroga per l'anno 2016, presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, avv. Giandomenico Marchese, su delega del Presidente della Regione Basilicata.

All'incontro hanno partecipato le Organizzazioni Sindacali e Datoriali come da foglio firme allegato.

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 24 settembre 2016 n.185, recante "disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", al suo art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 – ha aggiunto all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell'1 agosto 2014.

In particolare, l'art. 44, comma 6 bis del D.lgs 148/2015, così come inserito dal D.lgs 185/2016 ai sensi del quale con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.83473, destinandole preferibilmente alle aeree di crisi industriale complessa.

Considerato che l'art. 44, dello stesso D.lgs stabilisce che lo stesso comma 6 bis è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.

La Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 che fornisce indicazioni operative per l'ampliamento delle risorse sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga, attribuite alle Regioni.

Nello specifico, la circolare chiarisce la possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1.08.2014, sino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome. "non più solo nella misura del 5%". La circolare alla lettera d) precisa inoltre che le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse ad esse assegnate da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome, indipendentemente dall'anno di finanziamento di riferimento, seguendo l'ordine cronologico degli interventi concessi. I trattamenti saranno autorizzati nei limiti delle risorse disponibili. Alla lettera e) prevede altresì che, in deroga al comma 24 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, *le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31. 12 .2016* e alla lettera f) *per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016 le regioni e le province autonome possono decretare dopo tale data , comunque, non oltre il 31 dicembre 2017 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50% .*

DATO ATTO CHE

In data 22 marzo 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro regionale "Ammortizzatori Sociali in Deroga 2016";

in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro Integrativo regionale "Ammortizzatori Sociali in Deroga 2016";

in data 4 ottobre 2016 è stato sottoscritto il II Accordo Quadro Integrativo regionale "Ammortizzatori Sociali in Deroga 2016";

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1600024 del 23/03/2016 ha assegnato alla regione Basilicata la somma di € 2.078.001,00 al fine della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità;

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1600075 del 09/09/2016 che assegna alla regione Basilicata la somma di € 13.000.000 al fine della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il presente Accordo definisce i criteri di accesso e utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui l'art. 44, comma 6 bis del D.lgs 148/2015, così come inserito dal D.lgs 185/2016 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1 agosto 2014).

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Regione Basilicata sulla base delle risorse disponibili; e, in particolare, solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le risorse assegnate di cui al comma 6 bis del D.lgs 148/2015 (utilizzo delle risorse in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1 agosto 2014) sono destinate alla concessione degli ammortizzatori in deroga, nei limiti del 50% delle risorse finanziarie disponibili assegnate alla regione Basilicata, secondo le seguenti modalità:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - D.Lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6-bis

- Possono presentare istanza per la concessione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga per ulteriori 6 mesi, le aziende per le quali la CIGD sia stata già autorizzata nell'anno 2016; la Regione potrà autorizzare la relativa domanda entro il 31/12/2016. Tale proroga potrà riguardare anche periodi che terminano nell'anno 2017, sempre che il trattamento di CIG in deroga abbia avuto inizio nell'anno 2016.
- Ai n. 6 lavoratori della Ranieri Immobiliare Srl, prima Ditta Ranieri Paolo Antonio divenuta poi Ranieri Paolo Antonio Srl, è autorizzato il trattamento di CIG in deroga per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per le mensilità spettanti e non erogate, ai sensi del punto 2) lett. d) della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2016.
- Restano salvi gli effetti di eventuali accordi sottoscritti dalla Regione Basilicata in sede ministeriale.

Mobilità in deroga - D.Lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6-bis

- Potrà essere concesso il trattamento di mobilità in deroga per un ulteriore periodo di 4 mesi, ai lavoratori che nell'anno 2016 hanno già beneficiato della mobilità in deroga per n. 6 mesi, ai sensi della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), fermo il limite massimo concedibile di 3 anni e 4 mesi per ciascun lavoratore.
- Potrà essere concesso il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori cessati dal trattamento di mobilità ordinaria nell'anno 2016 che presentino la relativa domanda a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e, comunque, entro il termine perentorio di scadenza previsto dalla normativa vigente in materia.
- Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario dovrà formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.

Rinvio

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti potranno nuovamente incontrarsi per una eventuale revisione dell'Accordo in relazione alle risorse disponibili, fermo restando che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31/12/2016, ai sensi della citata Circolare n. 34/2016.

The image shows several handwritten signatures and names in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, the name 'Giovanna' is written. On the right side, there are several more signatures, with the name 'Sara Agnes' clearly legible. At the bottom left, the name 'Antonio' is written. The signatures are fluid and cursive, typical of a formal agreement.